

Registro Atti Privati n. 773

Prot. 1628324 del 29/11/2023

CONVENZIONE

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi delle D.G.R. n° n. 351/2021 e n. 354/2021, nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova in via D'Annunzio n° 64, [codice fiscale SCCGRG60D24D969T] in rappresentanza della Regione Liguria con sede in Genova – via Fieschi n° 15 codice fiscale 00849050109

E

- Sig. Alessandro Brigazzi, nato a Roma (RM), il 19/08/1983 (codice fiscale BRGLSN83M19H501U) che interviene quale Procuratore speciale (poteri conferiti con atto notaio Alessandra Radelli del 11/11/2022 rep. n. 13.526/8.140) di **CORDIS ITALY S.R.L.**, con sede legale in Milano (MI), Via Pietro Paleocapa, 1, iscritta al Registro delle Imprese REA MI- 2626911 Camera di Commercio di Milano, C.F. 11819500965, domiciliata ai fini del presente atto in Milano (MI), Via Pietro Paleocapa, 1, (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria della gara d'appalto per l'affidamento della fornitura di "Materiale per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di neuroradiologia", II edizione, occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria, per un periodo di 36 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi – lotti n. 78 – gara n. 8585561, **lotti 24 – 47**, giusta decreto n. 5732/2023

PREMESSO

a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti

	nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel	
	capitolato tecnico e speciale;	
	b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole	
	Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione	
	degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);	
	c) che la SUAR, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha	
	ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del	
	Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla	
	G.U.U.E. il 08/06/2022;	
	d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura di cui sopra e, per l'effetto,	
	ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire	
	i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura,	
	alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;	
	e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando	
	di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e	
	completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti	
	gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la	
	formulazione dell'offerta;	
	f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della SUAR, la documentazione richiesta	
	ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente	
	allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;	
	g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e	
	che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione,	
	ne costituisce parte integrante e sostanziale;	
	h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la SUAR nei confronti	

del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale.

i) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 – Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) *Amministrazione Contraente*: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;

c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);

d) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad

	e eseguire gli Ordinativi di Fornitura;	
	e) <i>NECA</i> – Negozio elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle	
	convenzioni attivate dalla SUAR;	
	f) <i>Ordinativo di Fornitura</i> (i.e. contratto): il documento informatico generato da NECA	
	e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni	
	contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla	
	prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/	
	prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;	
	g) <i>Punto ordinante</i> : il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad	
	emettere e sottoscrivere l'ordinativo di fornitura (OdF) e le richieste di consegna (RdC);	
	h) <i>Punto Istruttore</i> : il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad	
	amettere le Richieste di consegna	
	i) <i>Richiesta di Consegna</i> : (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti	
	Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al	
	Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i tempi	
	di consegna;	
	j) <i>Importo della Fornitura</i> : l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di	
	Fornitura (IVA esclusa);	
	k) <i>Importo massimo contrattuale</i> : l'importo massimo della presente convenzione (IVA	
	esclusa) pari alla sommatoria delle quantità poste in gara moltiplicate per il relativo	
	prezzo unitario di aggiudicazione, IVA esclusa. L'importo massimo contrattuale potrà	
	essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato in seguito	
	l) <i>Sede/i di consegna</i> : il luogo – sedi e uffici – sul territorio di Regione Liguria	
	dell'Amministrazione Contraente – indicati nella RdC, presso il quale il Fornitore deve	
	consegnare i prodotti richiesti;	

m) *Servizi connessi*: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

n) *Sito*: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui all'art. 12 "Modalità e termini di esecuzione della fornitura", nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

	2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle	
	Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a	
	prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con	
	gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.	
	3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno	
	origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente	
	Convenzione, per la fornitura di "Materiale per l'esecuzione di esami diagnostici e	
	procedure interventistiche di neuroradiologia". Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura	
	emessi dalle Amministrazioni del S.S.R. avranno la medesima scadenza.	
	Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato	
	nel Capitolato tecnico e nei relativi allegati.	
	4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di	
	fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna	
	obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni	
	sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.	
	5. SUAR si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della	
	presente convenzione, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni,	
	corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto, fino a concorrenza del limite di 1/5 (un	
	quinto) dell'importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. n.	
	50/2016.	
	6. Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore una	
	riduzione dell'importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) in conformità all'art.	
	106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 senza che il Fornitore possa avanzare pretesa	
	alcuna.	
	<u>Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione</u>	

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi *Ordinativi di Fornitura* (OdF) inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti tramite il NECA

2. L'*ordinativo di Fornitura* consiste nel documento informatico elettronico da emettere tramite il NECA e dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente (Punto ordinante).

3. L'Amministrazione contraente, attraverso NECA ed al momento della compilazione dell'anagrafica, indica le *Unità Richiedenti*. Nel caso di variazione di dette Unità Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che l'Amministrazione Contraente non avrà provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica sul NECA;

4. Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA o di malfunzionamento, SUAR comunicherà al Fornitore ed alle Amministrazioni contraenti la modalità alternativa di trasmissione degli *OdF*. In tale ipotesi sarà cura del Fornitore verificare che l'*OdF* provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate all'utilizzo della convenzione.

5. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un *OdF* sul presupposto che provenga da un soggetto non legittimato all'utilizzo della convenzione ovvero abbia ricevuto *OdF* oltre la concorrenza dell'importo massimo contrattuale, dovrà

	tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'OdF,	
	informare dell'accaduto l'Amministrazione Contraente e SUAR che effettuerà le	
	verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti;	
	6. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente,	
	dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.	
	7. Le Amministrazioni danno esecuzione agli OdF tramite richieste di consegna	
	(RdC). Le RdC vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti	
	Ordinanti dotati di firma digitale inviano la RdC attraverso posta elettronica certificata	
	(PEC); in alternativa la RdC, firmata dal Punto Ordinate, è trasmessa via fax o	
	raccomandata a/r al Fornitore. Le RdC debbono specificare le quantità dei prodotti	
	richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.	
	8. Qualora, successivamente alla stipula del presente atto, si proceda	
	all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole	
	Amministrazioni Contraenti, anche l'emissione delle RdC verrà effettuata tramite	
	NECA. In tal caso SUAR provvederà ad informare il Fornitore e le Amministrazioni	
	Contraenti della variazione delle modalità di trasmissione delle RdC	
	<u>Articolo 7 - Durata</u>	
	1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla	
	data di apposizione dell'ultima firma digitale e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza	
	del termine non sia esaurito l'importo massimo contrattuale e per il tempo necessario	
	alla stipula di un nuovo contratto, potrà essere prorogata fino ad un massimo di 12	
	(dodici) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di SUAR.	
	In tale caso il Fornitore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli	
	stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previsti o più favorevoli. Resta inteso	
	che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi qualora	
	8	

sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.

2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso

	remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto,	
	avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni	
	Contraenti, o, comunque, della SUAR, per quanto di propria competenza,	
	assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.	
	5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la SUAR e le	
	Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle	
	norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.	
	6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti	
	devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi	
	devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore	
	prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle	
	medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione	
	istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto,	
	ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti,	
	senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.	
	7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività	
	contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle	
	Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e	
	accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente	
	tali prescrizioni e procedure.	
	8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla SUAR, nonché alle Amministrazioni, per	
	quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza	
	preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto	
	degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire	
	lo svolgimento di tali verifiche.	

9. Resta espressamente inteso che la SUAR non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

Si veda art. 9 del Capitolato tecnico, che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Si veda art. 10 del Capitolato tecnico, che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 11 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

Si veda art. 11 del Capitolato tecnico, che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 12 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

Si veda art. 12 del Capitolato tecnico, che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 13 - Servizi accessori

Si veda art. 13 del Capitolato tecnico, che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 14 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli OdF e delle singole RdC sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta economica presentata in gara, pubblicata sul Sito, che

dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo OdF e alla specifica RdC e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

4. A decorrere dal 1/10/2019, in adempimento al D.M. 7/12/2018, il tracciato XML di fatturazione elettronica dovrà riportare la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l'impagabilità della stessa.

5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..

8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

9. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota del 13/09/2023, acquisita agli atti con Prot-2023-

1274661.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli OdF.

11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.

12. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 16 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore,

che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17 - Penali

Si veda art. 14 del Capitolato tecnico, che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

Articolo 18 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della SUAR di importo di Euro € 6.138,00 determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, rilasciata da Bank of America Europe Designated Activity Company (polizza n. GT002853/23).

2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la SUAR, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi

Articolo 21 – Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. le singole Amministrazioni Contraenti possono risolvere

di diritto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per

l'adempimento, i singoli OdF previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del

Fornitore, nei seguenti casi:

a) applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un importo

complessivo superiore alla misura del 10% del valore del singolo OdF

b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3

(tre) documenti di contestazione ufficiale;

c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno

3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata

risoluzione del contratto;

e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo OdF, ai sensi

dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa

altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti

industriali e diritti d'autore";

h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;

i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico

Prestazionale;

j) indisponibilità non temporanea o impossibilità della fornitura

k) casi previsti dall'art. 108, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016

	l) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in	
	violazione dell'art. 3 L. n. 136/2010	
	m) risoluzione della Convenzione di Fornitura da parte di SUAR	
	2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., SUAR può risolvere di diritto, in tutto o in parte, la	
	Convenzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per	
	l'adempimento e previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei	
	seguenti casi:	
	a) applicazione di penali da parte di SUAR e/o delle singole Amministrazioni Contraenti	
	per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore della	
	Convenzione stipulata con il Fornitore;	
	b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal	
	Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;	
	c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di	
	cui all'articolo "Cauzione definitiva";	
	d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi	
	dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa	
	altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti	
	industriali e diritti d'autore";	
	f) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio OdF ai sensi	
	delle disposizioni che precedono;	
	g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano	
	la prosecuzione in tutto o in parte;	
	h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;	
	i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico	

j) subappalto non autorizzato

k) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.n. 136/2010

l) nei casi previsti dall'art. 108 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016

l) violazione, da parte del Fornitore e/o dei soggetti di cui si avvale per l'esecuzione del contratto delle disposizioni del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa

m) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Articolo 22 – Risoluzione

1. Salvo quanto previsto all'art. 21 "Clausola Risolutiva Espressa", si veda art. 21 del Capitolato tecnico, che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 23 - Recesso

Si veda art. 22 del Capitolato tecnico, che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 24 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Si veda art. 23 del Capitolato tecnico, che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 25 - Subappalto

1. Non essendo stato indicato in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 26 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di

	cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni	
	alla SUAR, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17. La SUAR procederà	
	all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando	
	le verifiche sui requisiti dello stesso.	
	2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza	
	specificata autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.	
	3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti	
	commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli	
	Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.	
	<u>Articolo 27 - Brevetti industriali e diritti d'autore</u>	
	1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	
	all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore	
	ed in genere di privativa altrui.	
	<u>Articolo 28 - Responsabile del Procedimento per la SUAR e per le</u>	
	<u>Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore</u>	
	1. Con la stipula del presente atto SUAR individua nel Dott. Luigi Moreno Costa il	
	Responsabile del Procedimento, quale responsabile dei rapporti della SUAR con il	
	Fornitore.	
	2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010.	
	548.8561, indirizzo e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it.	
	3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Alessandro Brigazzi il	
	Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della SUAR, nonché di	
	ciascuna Amministrazione.	
	4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico	
	3489167705, numero di fax 0289734994, indirizzo e-mail: ufficiogare@cordis.com,	

indirizzo di posta elettronica certificata ufficiogare.cordis@legalmail.it .

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

Articolo 29 - Aggiornamento tecnologico

Si veda art. 17 del del Capitolato tecnico, che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 30 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la SUAR, le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

Articolo 31 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la SUAR, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

Articolo 32 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima,

	dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi	
	del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di	
	esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.	
	2. La SUAR, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue	
	i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli	
	Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed	
	al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli	
	ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
	3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la SUAR è autorizzata alla	
	pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai	
	sottoscrittori.	
	4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con	
	l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al	
	trattamento ed alla trasmissione alla SUAR, da parte del Fornitore, anche per via	
	telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e	
	monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli	
	Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della	
	spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
	5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità	
	e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del	
	Regolamento UE n. 679/2016.	
	6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il	
	presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori	
	derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei,	

fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi

di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la SUAR o

le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi

designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n.

679/2016. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti

e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di

sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n.

679/2016;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,

l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate

le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a

conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste

verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;

d) nel trasmettere alla SUAR e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima

tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del

Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da

consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal

Regolamento; nel fornire altresì alla SUAR tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito

dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli

stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e

	vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;	
	f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa	
	il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo	
	alla stessa piena collaborazione.	
	<u>Articolo 33 - Oneri fiscali e spese contrattuali</u>	
	1.La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura privata	
	sottoscritta a distanza.	
	2.L'imposta di bollo sugli originali digitali è assolta da S.U.A.R. mediante modello F24	
	3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali	
	relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte	
	bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle	
	Amministrazioni contraenti per legge.	
	4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di	
	impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto,	
	conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa,	
	con ogni relativo onere a carico del Fornitore.	
	<u>Articolo 34 - Clausola finale</u>	
	1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle	
	parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone	
	negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente	
	singularmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente	
	Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre,	
	l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei	
	singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti	

nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata), Art. 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Art. 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Art. 12 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Art. 13 (Servizi accessori), Art. 14 (Corrispettivi), Art. 15 (Fatturazione e pagamenti), Art. 17 (Penali), Art. 18 (Cauzione definitiva), Art. 19 (Proprietà prodotti), Art. 20 (Riservatezza), Art. 21 (Clausola risolutiva espressa), Art. 22 (Risoluzione), Art. 23 (Recesso), Art. 24 (Danni,

CORDIS ITALY S.R.L.